

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

“ Augusto Righi”

Via Aldo Moro n, 1097 – 30015 Chioggia (Ve)

Tel. 041/4965811 – Fax. 041/4965432

e-mail vetf010002@istruzione.it

Circolare n. 96

Chioggia, 21 novembre 2011

AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AGLI ASSISTENTI TECNICI

Oggetto: Vigilanza sugli alunni

Si ricorda che la vigilanza sugli alunni costituisce grave dovere di ufficio, come costantemente sottolineato dalla normativa e dalla giurisprudenza.

A titolo di esempio: *“L’obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l’orario di lezione, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori” (Corte dei Conti, sez. giurisd., 24.9.1984, n. 172).*

Vista la facilità di reperire documentazione in Internet, si invita a prendere visione delle numerosissime sentenze in relazione all’omessa vigilanza, caratterizzate spesso da pesanti conseguenze.

Per quanto riguarda i limiti di tempo, l’obbligo di sorveglianza sussiste per tutto il tempo in cui gli alunni sono a scuola o impegnati in attività didattiche (quali, ad esempio, i viaggi di istruzione).

Viste queste note premesse, si richiamano ai **docenti** alcune indicazioni relative alla vigilanza sugli alunni (oltre alla scontata vigilanza durante le ore di lezione)

1. I docenti in servizio alla prima ora devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e assistere all’uscita degli alunni alla fine delle lezioni.
2. Durante l’intervallo la vigilanza dovrà essere particolarmente attenta e svolgersi secondo le modalità fissate (con rispetto dei turni di sorveglianza e dei luoghi assegnati per la stessa). In particolare, durante l’intervallo si dovrà vigilare di modo che i comportamenti siano consoni all’ambiente scolastico e non entrino persone estranee alla scuola (di questo si dovrà dare tempestiva notizia alla presidenza per gli eventuali provvedimenti del caso).
3. Anche durante le assemblee di classe e di istituto (o di corso) va garantita la vigilanza. In particolare, durante le assemblee di istituto, visto il numero dei partecipanti, i docenti svolgeranno la vigilanza dentro il locale in cui si svolge l’assemblea e dovranno prontamente intervenire in caso di necessità (o far intervenire il Dirigente Scolastico o il suo sostituto). Sulla questione si rimanda alla precisa nota del Direttore Generale dell’USR del Veneto del 24 aprile 2007, prot. 2561/A31 (consultabile nel sito dell’USR del Veneto: www.istruzioneveneto.it news del 4.5.2007).
4. Durante il cambio dell’ora si raccomanda di passare da un’aula all’altra nei tempi strettamente necessari.
5. Si ricorda di far uscire gli alunni dalle aula solo in caso di effettiva necessità e solo uno per volta. E’ evidente che nessuno studente ha la necessità di uscire a tutte le ore e in tutti i giorni, a meno di serie patologie. Si precisa che in ogni caso la responsabilità sullo studente che esce dall’aula anche autorizzato resta in capo al docente.

6. Si ribadisce l'inopportunità di far uscire dall'aula gli studenti che finiscono le verifiche prima del tempo disponibile assegnato: non "disturberanno" in classe, ma disturbano gli altri. In ogni caso non dovrà uscire più di uno studente per volta. Sulla responsabilità del docente si rimanda al punto precedente.
7. In caso di assenze momentanee dall'aula si può chiedere di effettuare la sorveglianza a un collaboratore scolastico.
8. Una cura particolare avrà la vigilanza durante
 - le visite e i viaggi di istruzione (e in generale in tutti i momenti al di fuori dell'edificio scolastico)
 - le attività in laboratorio
 - l'attività in palestra
9. Si ricorda che la vigilanza va esercitata non solo sui propri alunni, ma su tutti.
10. Un'attenzione particolare andrà esercitata nei confronti degli alunni diversamente abili.

Anche **i collaboratori scolastici** hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni.

In particolare, eserciteranno la vigilanza:

1. nei momenti dell'entrata a scuola e dell'uscita;
2. durante l'intervallo;
3. durante le ore di lezione nei luoghi loro assegnati, controllando gli alunni che sono stati autorizzati ad uscire dalle aule;
4. nei momenti di temporanea assenza dei docenti nelle aule;
5. sulla chiusura delle porte di sicurezza e dei diversi accessi all'interno dell'edificio scolastico.

I collaboratori scolastici, inoltre, controlleranno l'accesso delle persone all'interno della scuola, affinché questo avvenga solo per le persone che hanno titolo a ciò e solo negli spazi consentiti.

Anche **gli assistenti tecnici** hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni.

Eserciteranno la vigilanza durante le attività nei laboratori e nelle officine, con particolare riguardo per le problematiche della sicurezza, d'intesa con i docenti.

- *Tutto il personale è tenuto a segnalare alla Presidenza fatti, situazioni, persone che possano costituire potenziale pericolo in relazione a quanto prima evidenziato.*
- ***Si notifica che lo scrivente è tenuto a verificare il rispetto da parte del personale di queste disposizioni, con i necessari provvedimenti in caso di inadempienza.***

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianni Colombo

Una copia della presente circolare viene consegnata a tutto il personale coinvolto nella vigilanza (docenti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici)